



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: RIMBORSO SPESE A FAVORE DITTA FAILLA DOMENICO SENTENZA N. 840/2023 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI CATANZARO SEZIONE 1

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il D.M. Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia” avente sede legale in Catanzaro, Via Antonio Menniti Ippolito, n. 16 e sedi distaccate in Crotone, Via Antonio De Curtis n. 2 e Vibo Valentia, Piazza San Leoluca Complesso Valentianum;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 1 settembre 2022 avente ad oggetto “Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Nomina Componenti e convocazione primo Consiglio (Art. 10 D.M. n. 156/2011)”;

TENUTO CONTO che in data 3 novembre 2022 si è insediato il Consiglio della nuova Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia;

VISTA la determinazione del Presidente n. 37 del 02/08/2023 avente ad oggetto “Incarico Segretario Generale FF e nomina Conservatore del Registro delle Imprese” ratificata con D.G. n. 122 del 04/09/2023;

VISTO il provvedimento n. 1072 del 21/12/2017 del Giudice del Registro che ha disposto, a far data dal 28/03/2006, la cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese della ditta Failla Domenico C.F. FLLDNC52M25I929X, già iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio di Catanzaro, REA n. 79946;

VISTO il contenzioso vertente tra la Camera di Commercio e il Sig. Failla Domenico, in merito al rimborso del diritto annuo 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2014-2015, a seguito del predetto provvedimento di cancellazione con efficacia retroattiva a decorrere dal 28/03/2006;

VISTA la determina del Segretario Generale n. 168 del 29/11/2019 che ha disposto a favore di Failla Domenico il discarico del diritto annuale 2007-2008-2009-2011-2012-2014-2015, notificato alla parte in data 06/12/2019;

CONSIDERATO che a seguito del discarico il Sig. Failla Domenico ha acquisito il diritto al rimborso delle annualità pagate nelle more della cancellazione ovvero 2007-2008-2009-2011-2012-2014-2015;

VISTO il conseguente provvedimento di rimborso emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di euro 1.139,71, comprendente tutte le somme versate dal Sig. Failla Domenico, ad eccezione degli oneri di riscossione;

VISTO il ricorso RGR 1742/2022 presentato dal Sig. Failla Domenico per ottenere il recupero della somma di euro 1.351,62, in luogo di euro 1.139,71 già rimborsate dell'Agenzia Entrate riscossione;

VISTA la sentenza n. 840/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Catanzaro di I grado, Sezione 1, che ha accolto parzialmente il ricorso RGR 1742/2022, riconoscendo all'attore, anziché la somma di € 1.351,62 la somma di €1.168,92 di cui euro 1.139,71 già pagate, condannando al pagamento in solido la Camera di Commercio e l'Agenzia Entrate Riscossione;

CONSIDERATO pertanto che residua una differenza a favore del Sig. Failla Domenico di €29,21 oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data 29 novembre 2019;

RITENUTO di non dover impugnare la predetta sentenza perché il ricorrente, in caso di sgravio dei ruoli, secondo consolidata giurisprudenza, ha diritto al rimborso degli oneri di riscossione e di provvedere al pagamento della differenza liquidata in sentenza che condanna in solido la Camera di Commercio e l'Agente della Riscossione, per totali euro 36,09, di cui euro 29,21 a titolo di oneri di riscossione, euro 4,73 a titolo di rivalutazione, euro 2,15 a titolo di interessi;

ATTESO che lo scrivente Ente si riserva di agire nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per il recupero di quanto versato a titolo di oneri di notifica;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Affari Economico Finanziari.

DETERMINA

- a) di autorizzare il Servizio II al pagamento della somma di euro 36,09, di cui euro 29,21 a titolo di oneri di riscossione, euro 4,73 a titolo di rivalutazione, euro 2,15 a titolo di interessi;
- b) di imputare l'onere di cui al precedente punto a) sul conto n. 325043 del centro di costo AB05 del bilancio di esercizio in corso che presenta apposito specifico stanziamento.

La presente determinazione è da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n.69/2009

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(Dr. Ciro Di Leva)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)